

Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala - Rel. Perrino, 24.02.2015, n. 3738

### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

ordinanz

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott, CICALA Mario - Presidente -

Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 23150/2013, proposto da:

AGENTE PER LA RISCOSSIONE

- ricorrente -

**DEBITORI** 

- intimati -

avverso la sentenza n. 22/06/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 6, depositata in lata 5 marzo 2013;

contro

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il DEB CORE, titolare di un'azienda agricola individuale e la coniuge, terza non debitrice, hanno impugnato un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente per la riscossione sui beni dell'azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l'iscrizione era sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale del DEBITORE, essendo, in conseguenza, da considerare estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell'ipoteca di atto prodromico



Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala - Rel. Perrino, 24.02.2015, n. 3738

all'esecuzione, con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l'iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell'agente per la riscossione.

Ricorre l'AGENTE PER LA RISCOSSIONE per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v'è replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.- Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
- 2.- Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma l'AGENTE PER LA RISCOSSIONE denuncia la violazione del D.Lgs. n. 19, sostenendo che vi sia carenza di giurisdizione in ordine alla control va devoluta al giudice amministrativo.
- que sta sede, di guisa che va 2.1.- Ciò in quanto la questione è stata proposta per la prima vo applicato il principio di diritto, in base al quale il giudicato imperito sulla sussistenza della destione di giurisdizione della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazion il **l**lievo del difetto di giurisdizione sentenza che ha deciso il merito della controversia, preci (fra varie, Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9594: 26 ettembre 2013, n. 22097; 10 luglio 2013, n. 17056).
- 2,2, -Ad ogni modo, va richiamato l'indirizzo i le sezioni unite, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento d'iscrizione d'ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragio e della natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca, ion dei beni a fondo patrimoniale (Cass., sez. un., 16 senza che possa avere rilievo la gennaio 2015, n. 641).
- 3.- Infondato è altresì il terzo nativo di ricorso, prodromico rispetto al secondo, il quale, sebbene evochi in rubrica l'art. 60 p.c., comma 1, n. 5, chiaramente deduce la violazione e falsa del 1973, art. 77, e artt. 169, 170 e 2808 C.C., là dove il giudice applicazione del D impugnata ha configurato l'ipoteca come provvedimento finalizzato d'appello la sen all'esecuzione, in qui to tale assoggettata ai limiti di questa, tra i quali va compreso quello fissato dall'art. 170 G.C..
- à rigua 10, la Corte (Cass., 5 marzo 2013, n. 5385) ha già avuto occasione di chiarire che N  $C.lackdrel{d}$ , nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel patriconiale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi Iquella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77".
- 3.2.- Ciò perché, in generale, l'ipoteca si può iscrivere alle stesse condizioni in base alle quali un titolo esecutivo formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha conferito il bene nel fondo patrimoniale potrebbe essere fatto valere su di esso e, in particolare, l'art. 170 C.C., regolando l'efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l'efficacia dei titoli che giustificano l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2817 C.C., n. 3, e art. 2818 C.C., e che, in conseguenza, sono funzionali all'esecuzione.



Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala - Rel. Perrino, 24.02.2015, n. 3738

- 4.- Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170, 2967 e 2729 C.C., sebbene evochi in rubrica l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove la Commissione tributaria regionale ha considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia.
- 4.1.- Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra generatore di esse e i bisogni della famiglia (specificamente in termini, tra le più recent luglio 2014, n. 15886; 7 luglio 2009, n. 15862), di guisa che è erronea la statuizione alla sep secondo cui "...trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, rtesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta
- 4.2.- Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa directori per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998) (1) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'es rcizi, dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via incipio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
- utira dei creditori i beni costituiti per 4.3.-In quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione è bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di ita familiare, così da ricomprendere anche i presa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore debiti derivanti dall'attività professionale o di in li tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento descritto (analogamente si esprimeva anche Cas braio 2013, n. 4011, cit.).
- 5.- Il ricorso va in conseguenza accolto co cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tribitana legionale del Piemonte, che svolgerà l'accertamento sopra indicato, tenendo conto del tto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'alconico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con escusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente spec

P.Q.M.

la Corte:

principale, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, a le si ese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

o in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2015

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy